

OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA "PARMA MORTA" IN COMUNE DI MEZZANI (PR).
PROPOSTA AL CONSIGLIO.

Prot. n. (AMB/90/18770)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Richiamata la propria deliberazione 19 dicembre 1989, n. 6822 con la quale è stata proposta, a norma degli artt. 22 e seguenti della L. R. 2 aprile 1988, n. 11 la istituzione della Riserva naturale orientata "Parma Morta" in comune di Mezzani (Parma);

Dato atto:

- che sono state regolarmente esperite le modalità di pubblicazione del suddetto atto deliberativo come previsto dalla L. R. 11/1988;
- che sono state presentate nei termini previsti due osservazioni alla soprarichiamata deliberazione:
 1. Consorzio della Bonifica Parmense;
 2. Associazioni agricole: Unione provinciale agricoltori, Federazione provinciale coltivatori diretti, Confcoltivatori provinciale;

Ritenuto:

- che le preoccupazioni sollevate in entrambe le osservazioni circa gli ostacoli che verrebbero frapposti dalla istituzione della riserva naturale alla funzionalità idraulica della Parma Morta sono da ritenersi infondate in quanto gran parte dell'interesse naturalistico dell'area deriva proprio dalla presenza di acqua e che pertanto è demandato al programma di gestione la individuazione precisa dell'assetto idraulico ottimale in grado di garantire il perseguimento delle finalità istitutive;

- che sono da respingere gli altri punti dell'osservazione presentata dalle Associazioni agricole soprari-chiamate in quanto:
- a) non esistono colture arboree in zona A e non è ammissibile il taglio della vegetazione spontanea in tale zona della riserva naturale;
 - b) il Comitato tecnico-scientifico di cui deve dotarsi il Comune è un organismo consultivo a supporto delle scelte gestionali dell'ente gestore ed è composto da esperti in discipline naturalistiche e non da rappresentanti di associazioni, gruppi, organizzazioni professionali, ecc.;
 - c) è fra i compiti del programma di gestione della riserva, peraltro esplicitamente indicato dalla L. R. n. 11/1988 (art. 29), proprio la fissazione dei criteri e dei parametri per gli indennizzi derivanti da eventuali cessazioni di attività economiche incompatibili con le finalità della riserva naturale stessa;

Visto il parere sulle osservazioni espresso dal Comune di Mezzani con deliberazione del Consiglio comunale 20 marzo 1990, n. 45;

Ritenuto pertanto di procedere alla definitiva istituzione della Riserva naturale orientata "Parma Morta" a norma della L. R. 2 aprile 1988, n. 11;

Sentito il parere favorevole del Comitato consul-tivo regionale per l'Ambiente naturale espresso nella seduta del 27 settembre 1990;

Visti gli artt. 22 e seguenti della citata L. R. 11/1988;

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

di sottoporre al Consiglio regionale, a norma dell'art. 22 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11 le seguenti proposte:

A. di respingere le osservazioni presentate alla delibera-zione della Giunta regionale 19 dicembre 1989, n. 6822 concernente "Istituzione della Riserva naturale orientata "Parma Morta"", per le motivazioni riportate in premessa;

B. di istituire in via definitiva la Riserva naturale orientata "Parma Morta" con il seguente atto:

1. Perimetrazione e zonizzazione

E' istituita la Riserva naturale orientata "Parma Morta" in Comune di Mezzani (Parma) secondo il perimetro di cui all'allegata planimetria C.T.R. in scala 1:5.000 che costituisce parte integrante della presente deliberazione; essa è suddivisa nelle zone A e B così come rappresentate nella stessa planimetria.

2. Finalità

Le finalità dell'istituzione della suddetta riserva naturale sono le seguenti:

a) assicurare la protezione e la conservazione degli ambienti naturali e seminaturali con particolare riferimento all'alveo abbandonato del Torrente Parma ed alle forme di vegetazione ed alla fauna ad esso associate;

b) tutelare le caratteristiche del paesaggio e promuovere la riqualificazione;

c) tutelare la flora e la fauna caratteristiche dei siti ed i loro habitat specifici;

d) promuovere le attività di ricerca scientifica e culturale, la sperimentazione, la didattica e l'educazione ambientale;

e) favorire, nei terreni adibiti a coltura, la pratica di tecniche di coltivazione a basso o nullo impatto ambientale quali il ripristino della tradizionale rotazione agraria, l'estensivazione colturale, l'agricoltura biologica;

f) promuovere interventi di riqualificazione e restauro al fine di garantire la conservazione della diversità ambientale ed un equilibrato funzionamento degli ecosistemi; promuovere inoltre la ricostruzione di ambienti naturali scomparsi;

g) garantire una fruizione del territorio nelle forme e nei modi compatibili allo scopo di promuovere la conoscenza dei fenomeni naturali e storico-culturali ed i principi della loro conservazione;

3. Norme di attuazione e di tutela

Zona A - Zona di tutela

a) è vietata qualsiasi opera di edificazione e di trasformazione morfologica ed ambientale del territorio, comprese le infrastrutture e le attrezzature in rete e la messa a coltura dei terreni attualmente non adibiti all'agricoltura;

b) sono vietati:

- l'esercizio dell'attività venatoria in qualsiasi forma;

- la raccolta e la distruzione di uova e di nidi e la distruzione o il danneggiamento di tane;

- il disturbo intenzionale della fauna;

- l'introduzione volontaria di specie animali estranee agli ecosistemi esistenti e la cattura della fauna selvatica;

c) sono vietati:

- il taglio di alberi ed arbusti e l'accensione di fuochi;

- la raccolta, il danneggiamento e l'asportazione in toto o in parte della flora spontanea, del suolo e della lettiera;

- la raccolta dei funghi ipogei ed epigei;

- l'introduzione volontaria di specie vegetali non appartenenti alla flora spontanea tipica dei luoghi;

d) è vietato l'accesso con mezzi motorizzati, fatte salve le esigenze di servizio e per eventuali interventi autorizzati;

e) sui sentieri predisposti è consentito l'accesso nelle forme, nei modi e nei tempi previsti dal programma di gestione di cui al successivo punto 5;

Zona B - Zona di protezione

Per la zona B valgono i divieti di cui alle lettere b), c), d), e) dettati per la zona A.

E' vietata inoltre qualsiasi opera di edificazione ad eccezione delle attività edilizie volte al recupero

dell'esistente attraverso restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.

Sono vietate le opere di trasformazione morfologica ed ambientale del territorio fatti salvi eventuali interventi finalizzati al mantenimento e/o all'ampliamento dell'area umida, previsti dal programma di gestione di cui al successivo punto 5 e la messa a coltura dei terreni attualmente non adibiti ad agricoltura.

Non sono ammessi nuovi impianti di pioppeto; per i pioppeti esistenti all'atto istitutivo della riserva ne è consentito l'abbattimento a raggiunto turno di maturazione. Il programma di gestione individuerà i tempi e le modalità per la sostituzione dei pioppeti con forme di vegetazione più idonee alle potenzialità naturali dell'area.

L'accesso con mezzi motorizzati è consentito:

- lungo le strade comunali esistenti;
- lungo le strade vicinali ed interpoderali unicamente per i residenti nell'area, per le normali attività agricole, e per le esigenze di servizio della riserva;
- al di fuori dei luoghi precedenti, unicamente alle macchine agricole per la normale attività;

4) Modalità di gestione

a) la gestione della Riserva naturale "Parma Morta" è affidata al Comune di Mezzani (Parma);

b) il Comune dovrà avvalersi, nell'opera di gestione, di un Comitato consultivo tecnico-scientifico formato da esperti nelle discipline individuate all'art. 15, 1. comma della L.R. n. 11/1988;

c) il suddetto Comitato, nominato dal Comune di Mezzani, dovrà esprimere pareri e proposte nel merito dei contenuti del programma di gestione di cui al successivo punto 5 e del relativo regolamento e sulla sua concreta attuazione;

d) il Comitato esprime altresì parere su qualsiasi altra azione o intervento che possa influire direttamente o indirettamente sull'assetto degli equilibri ambientali della riserva;

5) Programma di gestione e termini di approvazione

Entro un anno dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale del presente atto istitutivo dovrà essere approvato il programma di gestione, elaborato dal Comune di Mezzani e redatto secondo i criteri stabiliti al punto 3 dell'art. 29 della L. R. n. 11/1988 e da eventuali direttive emanate dalla Giunta regionale.

Il programma di gestione in particolare:

- individua gli interventi di manutenzione, restauro e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio necessari ad assicurare il perseguimento delle finalità istitutive;

- individua le azioni ed i criteri gestionali per conseguire un assetto idraulico qualitativamente e quantitativamente ottimale per il perseguimento delle finalità istitutive;

- individua gli interventi per la realizzazione di una corretta gestione faunistica fondata sull'equilibrio e la tutela della diversità;

- individua gli interventi per l'ampliamento dell'area umida e per la ricostituzione ed ampliamento dell'area boscata;

- programma le attività di studio, di controllo e di monitoraggio, la didattica, la sperimentazione e la ricerca scientifica;

- individua i criteri di compatibilità per le attività di fruizione e detta le relative norme regolamentari;

- fissa, in conformità al disposto dell'art. 32 della L.R. n. 11/88 i criteri per la determinazione delle sanzioni per le violazioni alle norme contenute nel presente atto e nello stesso programma di gestione.

Gli interventi e le azioni sopra indicati, individuati dal programma di gestione, possono essere effettuati in deroga ai divieti posti dalle precedenti norme di attuazione e di tutela.

Le disposizioni del Programma di gestione con contenuto urbanistico ed edilizio, dettate in attuazione di quanto sopraddetto e difformi dalle disposizioni normative contenute negli strumenti urbanistici in vigore sono adottate dal Comune come variante specifica al PRG con le procedure previste dalla Legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47.

C) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- - - - -

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
RISERVA NATURALE ORIENTATA "PARMA MORTA"
Legge Regionale 2 Aprile 1988 n. 11

PERIMETRO E ZONIZZAZIONE

-  Zona A - zona di tutela
-  Zona B - zona di protezione
-  Perimetro della riserva


scala 1:10.000



LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE

COMUNE DI MEZZANO (PR)

Base cartografica derivata dalla sezione n° 142090 della C.T.R.



o m i s s i s

4857

Verbale letto ed approvato seduta stante.

IL PRESIDENTE: E. BOSELLI

IL SEGRETARIO: C. PERDOMI

16 ottobre 1990

Copia conforme ad uso amministrativo.

L'ASSESSORE SEGRETARIO

CARLO PERDOMI

